



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**DIRETTIVE E CRITERI DI ATTUAZIONE L.R.37/98,  
ART.3, COMMA 3.**

## **DIRETTIVE E CRITERI DI ATTUAZIONE L.R.37/98, ART.3, COMMA 3.**

### **Art.1**

#### **Disposizioni generali**

Le presenti disposizioni individuano i criteri e le direttive necessarie per l'attuazione dell'art.3, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 1998, n.37, pubblicata sul B.U.R.A.S. del 24 dicembre 1998.

Per esigenze di chiarezza e di semplificazione espositiva, verranno utilizzate le seguenti espressioni equipollenti:

- "Legge": legge regionale 24 dicembre 1998, n.37
- "Assessorato": Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio;
- "Ente Istruttore": Ente convenzionato con la Regione Autonoma della Sardegna per l'istruttoria delle pratiche;
- "Istituto Gestore": Istituto convenzionato con la Regione Autonoma della Sardegna per la gestione del fondo speciale e l'erogazione delle agevolazioni contributive.
- "Fondo": Fondo speciale costituito dalla Legge per l'erogazione delle incentivazioni contributive.

### **Art.2**

#### **Agevolazioni**

Per le finalità previste dalla legge può essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura del 40% delle spese ammissibili.

### **Articolo 3**

#### **Beneficiari**

Possono beneficiare dei contributi previsti dalla Legge le seguenti categorie di piccole e medie imprese operanti in Sardegna ed esercenti le seguenti attività:

- a) Commercio al dettaglio, in sede fissa, ambulante ed all'ingrosso;
- b) Servizi ausiliari del commercio;
- c) Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite dalla Legge 25 agosto 1991, n.287;
- d) Commercio elettronico;

La categoria di cui alla lettera a) include, limitatamente all'attività commerciale non contingentata:

- farmacie;
- tabaccai;
- edicole;
- distributori di carburante.

Per servizi ausiliari del commercio si intendono:

- agenti e rappresentanti del commercio;
- agenzie d'affari in mediazione;
- agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste;
- agenzie di spedizione e di operazioni doganali;
- agenzie di viaggi;

Sono ammessi interventi anche in locali non di proprietà. In tal caso il contratto di locazione dovrà prevedere una durata di almeno 5 anni successivi alla data di ultimazione dell'intervento oggetto di agevolazione.

In tutti i casi, l'intervento deve riguardare il locale dove si esercita l'attività commerciale indicata nel presente articolo.

Per commercio elettronico si intende l'attività di commercio al dettaglio di beni e servizi svolta sulla rete internet mediante l'utilizzo di un sito Web, sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 (fino all'approvazione della normativa regionale in materia). Ci si riferisce, in particolare, alle transazioni relative a beni e servizi, con consegna a domicilio o digitale, effettuate tra imprese commerciali ed i consumatori finali (c.d. *business to consumer*).

Nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia, è definita piccola o media l'impresa che non ha più di 15 dipendenti.

I richiedenti possono usufruire delle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti.

Sono escluse dai benefici la grande distribuzione e le attività di vendita al dettaglio previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, rivolte non al pubblico. Per le finalità della legge, per esercizi della grande distribuzione si considerano le grandi strutture di vendita, come definite dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114.

Gli aiuti disposti dalla legge sono subordinati al mantenimento dell'investimento per un periodo minimo di cinque anni e non sono cumulabili per il medesimo oggetto con altre provvidenze previste dalla normativa regionale, statale e comunitaria.

#### **Articolo 4**

##### **Criteri di priorità**

Il criterio generale è quello dell'ordine cronologico di presentazione all'Ente Istruttore della domanda completa della prescritta documentazione. Farà fede a tal fine la data del timbro postale accettante. Qualora la documentazione dovesse rivelarsi incompleta, il riferimento cronologico sarà quello di completamento della documentazione richiesta.

A parità di data, avranno priorità le richieste di contributo di minore entità..

#### **Articolo 5**

##### **Interventi Agevolabili**

Per il raggiungimento delle finalità della legge, sono agevolabili gli interventi diretti alla realizzazione degli adeguamenti aziendali prescritti dalla normativa in materia di salute, sicurezza, igiene ed ambiente dei luoghi di lavoro.

Gli interventi si devono concretizzare nell'adeguamento dei locali aziendali, delle strutture, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, alle normative in materia di salute, sicurezza, igiene ed ambiente dei posti di lavoro.

Le voci di spesa ammissibili comprendono:

- costi di progettazione;
- costi di direzione dei lavori;
- costi di consulenza tecnica;
- spese per opere murarie ed assimilate;
- acquisto e/o adeguamento attrezzature, impianti, macchinari;
- oneri per la concessione edilizia ed i collaudi di legge.

Tutte le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda diretta all'ottenimento del contributo.

I costi di progettazione, consulenza tecnica, direzione lavori sono ammessi al contributo nella misura corrispondente alle vigenti tariffe professionali e comunque in misura non superiore al 5% della spesa totale.

Sono esclusi dalle agevolazioni gli interventi non strettamente attinenti l'attività commerciale.

### **Articolo 6 Intensità delle Agevolazioni**

Le agevolazioni previste dalla Legge sono concesse nel rispetto della disciplina "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U.C.E. del 13 gennaio 2001, ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 7 Fondo speciale**

Ai fini della concessione dei contributi è costituito un fondo speciale, previa convenzione, presso un Istituto di Credito selezionato mediante le procedure di gara di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157.

### **Articolo 8 Procedura**

La domanda diretta ad ottenere il contributo deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione del richiedente e dell'iniziativa. Essa dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dai seguenti documenti:

- A) Dichiarazione ed estremi di iscrizione al Registro delle Imprese o copia del certificato camerale;
- B) Per le imprese esercenti il commercio elettronico, copia della comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza (se persona fisica) o la sede legale, ai sensi dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 (la documentazione richiesta potrà subire variazioni in seguito all'approvazione della normativa regionale in materia);
- C) Dichiarazione attestante il numero dei dipendenti;
- D) Dichiarazione dell'ammontare dei contributi eventualmente già ricevuti a titolo di "de minimis" e del rispetto delle disposizioni prescritte dal Regolamento della Commissione

Europea n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla G.U.C.E. del 13 gennaio 2001. Dovrà necessariamente essere indicata per ogni contribuuto “de minimis” ricevuto: la data di concessione, la norma in base alla quale è stato ottenuto, l’importo dello stesso.

E) Piano finanziario con dimostrazione dei mezzi di copertura che verranno utilizzati per effettuare il programma di investimento.

F) Descrizione dell’intervento di adeguamento che si intende realizzare.

Tutte le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

La concessione di contributi di ammontare superiore a €25.823 è subordinata alla certificazione del fatturato e delle spese, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n.40 (B.U.R.A.S. 31/8/1990, n. 34).

La domanda, corredata della documentazione prescritta, deve essere presentata, esclusivamente a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno all’Ente Istruttore.

Una copia della domanda, in bollo, deve essere inviata, contestualmente e con lo stesso mezzo, all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - Servizio Commercio – Settore promozione commerciale ed incentivazione alle attività commerciali.

L’Ente Istruttore, previa valutazione dell’ammissibilità delle istanze ricevute e della concedibilità delle agevolazioni, procederà -con l’osservanza del criterio cronologico- alla istruttoria tecnico-economica e finanziaria entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della domanda (corredata della prescritta documentazione) e trasmetterà, su supporto cartaceo ed informatico, il prospetto generale delle domande risultate ammissibili al contribuuto ed una sintetica relazione dell’istruttoria svolta per ciascuna delle domande non risultate ammissibili, al Servizio Commercio dell’Assessorato (Settore promozione commerciale ed incentivazione alle attività commerciali).

Qualora sia necessario, l’Ente Istruttore, entro 15 giorni, può richiedere ulteriore documentazione necessaria a fini istruttori. Il richiedente deve fornire completo riscontro alle richieste entro 20 giorni, pena l’esclusione.

La concessione del contribuuto verrà disposta con provvedimento dell’autorità amministrativa competente dell’Assessorato, ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n.31.

L’Assessorato comunica all’impresa non ammessa all’aiuto le motivazioni dell’esclusione dalle provvidenze, entro 15 giorni da tale decisione.

Avverso la decisione di esclusione dalle provvidenze, l’impresa potrà presentare ricorso all’autorità amministrativa competente dell’Assessorato, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 13 novembre 1998, n.31, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della non ammissibilità. La conseguente decisione verrà assunta entro i successivi 90 giorni, sentito il Comitato Tecnico di cui all’articolo 9 delle presenti direttive. Il Comitato Tecnico esprime un parere non vincolante.

## **Articolo 9 Comitato Tecnico**

Il Comitato Tecnico è composto nel seguente modo:

- a) il Direttore Generale dell'Assessorato o un suo delegato;
- b) un funzionario del Servizio Commercio;
- c) un rappresentante dell'Ente Istruttore cui è stata presentata la domanda per l'ottenimento del contributo;
- d) un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni delle Imprese Commerciali più rappresentative, operanti in Sardegna con proprie strutture ed uffici in almeno due Province.

Il Comitato Tecnico è presieduto dal Direttore Generale o dal suo delegato. Per assicurare che non si verifichino interruzioni nel funzionamento del Comitato, per ciascuno dei componenti deve essere indicato almeno un supplente.

### **Articolo 10** **Obblighi per le Imprese**

Il provvedimento di concessione del contributo dovrà prevedere per l'impresa beneficiaria i seguenti obblighi, pena la revoca del contributo ed il rimborso delle somme percepite:

- a) l'impegno a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'autorità amministrativa competente ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n.31, i beni acquistati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di concessione del contributo;
- b) l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e i contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo una proroga di 6 mesi da concedersi una sola volta e per provati motivi da parte dell'autorità amministrativa competente ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n.31.

L'accertamento della inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, nelle direttive e nella Legge determina la revoca del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso da parte dell'Ente Istruttore, maggiorato degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.

### **Articolo 11** **Erogazione delle agevolazioni**

Le erogazioni dei contributi sono effettuate su ordine dell'Ente Istruttore da parte dell'Istituto Gestore.

L'erogazione è effettuata sulla base di stati di avanzamento dei lavori, per un numero non superiore a quattro e su richiesta dell'impresa beneficiaria.

La prima erogazione del contributo, pari a non più del 30% del totale può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile, a prima richiesta dell'Assessorato, a favore del Fondo.

L'anticipazione si recupera con la successiva *tranche* di contributo, con contestuale estinzione della garanzia fideiussoria.

L'ultima quota di contributo viene erogata successivamente alla presentazione ed alla verifica da parte dell'Ente Istruttore della documentazione finale di spesa.

### **Articolo 12**

### **Controllo e Monitoraggio**

L'Assessorato è autorizzato ad effettuare controlli finalizzati a verificare la realizzazione degli interventi previsti ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella Legge e nelle direttive di attuazione. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l'eventuale documentazione richiesta per finalità di controllo.

Nel rispetto del Regolamento della Commissione Europea n. 69/2001, l'Assessorato dovrà registrare e riunire su supporto informatico tutte le informazioni riguardanti l'applicazione della Legge.